

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: **Recepimento dell'Accordo 28 aprile 2022, sancito ai sensi dell'art. 9 D.lgs. 281/97, recante "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale". Istituzione Cabina di Regia regionale.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente del Settore Contrasto al disagio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della Legge Regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del Dirigente del Settore Contrasto al disagio e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

CONSIDERATO il "Visto" del dirigente della Direzione Politiche Sociali;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- 1) Di recepire l'Accordo 28 aprile 2022, sancito ai sensi dell'art. 9 D.lgs. 281/97, recante "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale", di cui all'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;
- 2) Di istituire la Cabina di Regia Regionale composta dai seguenti soggetti o loro delegati:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Assessore alla Sanità e Servizi Sociali, che presiede la Cabina di Regia ed è membro rappresentante del Comitato Regionale di Coordinamento di cui alla L.R. 28/2008;
 - Dirigente della Direzione Politiche Sociali;
 - Dirigente del Settore Contrasto al Disagio con funzione di coordinatore;
 - Dirigente della Direzione Sanità e Integrazione sociosanitaria;
 - Dirigente del Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse;
 - Dirigente del Settore Istruzione, innovazione sociale e sport;
 - Dirigente della Direzione Attività produttive e imprese;
 - Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria;
 - Direttore dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna;
 - Direttore del Centro per la Giustizia Minorile;
 - Il Garante Regionale dei diritti della persona.
- 3) Di stabilire che possono partecipare ai lavori della Cabina di Regia con funzione consultiva i seguenti soggetti o loro delegati:
- il Presidente del Tribunale ordinario;
 - il Presidente del Tribunale di sorveglianza;
 - il Presidente del Tribunale per i minorenni delle Marche;
 - il Presidente o il Segretario Generale della Cassa delle Ammende;
 - il Presidente Anci Regionale;
 - i Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali sul cui territorio insiste una struttura penitenziaria;
 - il Referente dell'AST di Ancona "Cure ristretti in carcere", con funzione di coordinamento sanitario tra le AA.SS.TT. nelle more della definizione di uno specifico ruolo da individuarsi nell'ambito della definizione delle linee di indirizzo regionali sulla stesura degli atti aziendali delle AA.SS.TT.;
 - i Direttori Socio-Sanitari delle Aziende Sanitarie Territoriali (AST).
- 4) Di stabilire che la Cabina di Regia ha i seguenti compiti:
- a) porre in essere processi di rilevazione e analisi dei bisogni del contesto e delle risorse esistenti;
 - b) definire il Piano di Azione Regionale triennale con i competenti uffici regionali delle amministrazioni centrali, la Regione, e con gli Enti locali, le Associazioni, il Terzo Settore e le realtà produttive al fine di garantire servizi rispondenti alle esigenze differenziate delle persone e dei contesti territoriali di riferimento;
 - c) promuovere l'implementazione del Piano a livello regionale e locale ai fini della rilevazione del fabbisogno e della programmazione nelle seguenti aree di intervento quali istruzione, orientamento e formazione professionale, lavoro, sostegno alle



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

famiglie, housing sociale, giustizia riparativa, orientamento alla cittadinanza attiva e la continuità terapeutico assistenziale eventualmente necessaria;

- 5) Di stabilire che la partecipazione alla Cabina di Regia avviene a titolo gratuito nell'esercizio delle funzioni istituzionali e che i lavori potranno svolgersi anche con la modalità di videoconferenza
- 6) Di stabilire che l'attività di segreteria della Cabina di Regia e di supporto al coordinatore della stessa è assicurata dal personale della Direzione Politiche Sociali e del Settore Contrasto al Disagio.
- 7) Di stabilire altresì che la Cabina di Regia opererà in raccordo con il Comitato Regionale di Coordinamento, organo tecnico con funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta regionale per l'attuazione degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti, così come previsto dall'art. 3 della L.R. 28/2008.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 28/2008: “Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti”;
- Delibera Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende - Approvazione LINEE PROGRAMMATICHE anno 2022 del 24 novembre 2021.
- Accordo tra la Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province autonome per la promozione di una programmazione condivisa, relativa ad interventi d’inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale, del 2 dicembre 2021.
- Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 28 aprile 2022, ai sensi dell’ articolo 9 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali”, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, per l’attuazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, nell’intento di rafforzare la programmazione sociale regionale in tale ambito e migliorare la qualità dei servizi, nonché di favorire la sicurezza e la coesione sociale;
- Protocollo di Intesa del 28 giugno 2022, di attuazione del suddetto Accordo, tra il Ministero della Giustizia, la Conferenza della Regioni e Province autonome e Cassa delle Ammende per l’attuazione delle linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 10/08/2023: “Attuazione della Legge Regionale 28/2008 “Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria ed a favore degli ex detenuti” – Art. 3: istituzione del Comitato Regionale di Coordinamento.

Motivazione

L’Accordo siglato in data 28 aprile 2022 prevede che le Regioni si impegnino a recepire “Accordo, ai sensi dell’Art. 9 del D. Lgs. 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante “Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale”, per la messa a sistema della programmazione condivisa tra Regioni, Provveditorati Regionali dell’Amministrazione penitenziaria, Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna e Centri per la Giustizia minorile.

Il succitato Accordo prevede altresì che le Regioni istituiscano una Cabina di Regia, costituita,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

in relazione alla competenza, dai dirigenti della Direzione Politiche Sociali, del Settore Contrasto al Disagio che assume funzione di coordinatore, della Direzione Sanità e Integrazione sociosanitaria, del Settore Formazione professionale, orientamento e aree di crisi complesse; del Settore Istruzione, innovazione sociale e sport; della Direzione Attività produttive e imprese. Sono altresì membri dalla cabina di regia il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria o suo delegato, il Direttore dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o suo delegato, il Direttore del Centro per la Giustizia Minorile o suo delegato, un referente dell'ANCI regionale o del Consiglio delle Autonomie locali.

In occasione della riunione di insediamento della Cabina di regia, i membri titolari potranno individuare, se ritenuto opportuno, loro delegati. La decisione verrà formalizzata nel verbale della riunione.

L'attività programmatica e decisionale sarà di competenza dei membri titolari; i loro delegati parteciperanno alle riunioni in occasione di attività istruttorie.

Alla Cabina di Regia regionale, inoltre, in base alla tematica trattata possono essere invitati a partecipare il Presidente del Tribunale ordinario o suo delegato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza o suo delegato e il Presidente del Tribunale per i minorenni o suo delegato, il Presidente Anci Regionale o suo delegato, i Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali sul cui territorio insiste una struttura penitenziaria, il referente dell'AST di Ancona "Cure ristretti in carcere", con funzione di coordinamento sanitario tra le AA.SS.TT. nelle more della definizione di uno specifico ruolo da individuarsi nell'ambito della definizione delle linee di indirizzo regionali sulla stesura degli atti aziendali delle AA.SS.TT., e i Direttori Socio-Sanitari delle Aziende Sanitarie Territoriali (AST) o loro delegati.

La Cabina di Regia costituisce lo strumento per la governance territoriale volta a garantire l'integrazione dei servizi socio-sanitari e di inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, l'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dei servizi territoriali e delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Giustizia, con particolare riferimento alle risorse finanziarie dedicate, quali: benefici della legge 193/00 "Norme per favorire il lavoro dei detenuti", fondi strutturali e di investimento europei, tirocini formativi, agevolazioni alle assunzioni ecc., risorse già stanziare dalle Regioni, dagli Enti locali e dalle Amministrazioni centrali a tali scopi, in modo da migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema.

La Cabina di Regia ha i seguenti compiti:

- porre in essere processi di rilevazione e analisi dei bisogni del contesto e delle risorse esistenti;
- definire il Piano di Azione Regionale triennale con i competenti uffici regionali delle amministrazioni centrali, la Regione, e con gli Enti locali, le Associazioni, il Terzo Settore e le realtà produttive al fine di garantire servizi rispondenti alle esigenze differenziate delle persone e dei contesti territoriali di riferimento;
- promuovere l'implementazione del Piano a livello regionale e locale ai fini della rilevazione del fabbisogno e della programmazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Piano di Azione Regionale deve contenere le misure e gli interventi che gli attori coinvolti intendono realizzare di concerto in favore della popolazione destinataria.

Tali misure dovranno prevedere aree di intervento quali: istruzione, orientamento e formazione lavoro, inserimento lavorativo, sostegno alle famiglie, housing sociale, giustizia riparativa, orientamento alla cittadinanza attiva e la continuità terapeutico assistenziale eventualmente necessaria.

Il Piano di Azione Regionale prevede le azioni e le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi; svolge compiti di regia, coordinamento, promozione e facilitazione delle progettualità di rilevanza regionale avviate o da avviare con il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione penitenziaria, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Dipartimento per gli Affari di Giustizia e la Cassa delle Ammende, monitora l'andamento degli interventi finanziati.

Si precisa che la partecipazione alla Cabina di Regia avviene a titolo gratuito nell'esercizio delle funzioni istituzionali e che i lavori potranno svolgersi anche con la modalità di videoconferenza.

Delle riunioni della Cabina di Regia viene redatto verbale da trasmettere a tutti i componenti.

L'Accordo prevede che siano fatti salvi sedi e strumenti di programmazione sulle materie oggetto dell'accordo stesso, già attivi a livello regionale e/o previsti da leggi regionali, che dovranno integrarsi e armonizzarsi con quanto previsto dal presente Accordo.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, si richiama, con il presente atto, la norma regionale di cui alla L.R. 28/2008 concernente "Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti", che, all'art 3, prevede la costituzione del "Comitato regionale di coordinamento".

Il Comitato regionale di coordinamento è istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 10/08/2023; ha una durata pari a quella della legislatura, ed è composto da:

- Assessore alla salute e alle politiche sociali o suo delegato, che lo presiede;
- un rappresentante dei Centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione di cui all'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), designato di concerto dalle Province;
- un rappresentante delle cooperative sociali con specifica esperienza nel settore, designato dalle Centrali delle cooperative;
- un rappresentante della Conferenza regionale volontariato giustizia;
- un rappresentante dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti;
- i Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali ove insistono gli istituti penitenziari;
- un esperto nel settore degli interventi di cui alla Legge Regionale 28/2008, nominato dalla Giunta regionale;
- il Garante regionale dei diritti della persona



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Relativamente alla figura dell'esperto nel settore degli interventi di cui alla L.R. 28/2008, si specifica, come già riportato nel decreto di costituzione del Comitato, che come previsto dell'art.3, comma 2, lett.h), tale esperto verrà nominato dalla Giunta Regionale con atto successivo.

Sono inoltre invitati a partecipare alle sedute del Coordinamento il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, il Centro per la Giustizia Minorile, i funzionari regionali in servizio presso le strutture competenti in materia di politiche sociali, salute, istruzione, lavoro, cultura e sport.

Il Comitato ha funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta regionale per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge stessa.

Nello specifico:

- a) esercita attività di monitoraggio sull'attuazione della Legge Regionale e presenta alla Giunta e all'Assemblea legislativa regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi;
- b) promuove, nel corso della legislatura regionale, l'organizzazione di una conferenza sulla condizione penitenziaria, post-penitenziaria e sulle attività promosse a favore dei minorenni sottoposti a procedimento penale nel territorio regionale;
- c) promuove modelli operativi di rete con i soggetti competenti in materia;
- d) propone alla Giunta regionale progetti di studio e di ricerca nel settore.

Alla luce della composizione e delle funzioni assegnate dalla Legge Regionale 28/2008 al Comitato, con il presente atto si sottolinea l'attività di raccordo tra la Cabina di Regia, quale strumento per la governace territoriale ed il Comitato di Regionale di Coordinamento, come organo tecnico, per le sue funzioni propositive e consultive.

Pertanto la Cabina di regia, nell'espletamento del compito di definire ed implementare il Piano di Azione Regionale triennale, si avvarrà del Comitato Regionale per porre in essere i processi di rilevazione e analisi dei bisogni del contesto e delle risorse esistenti.

Le modalità di coordinamento, integrazione tra la Cabina ed il Comitato verranno stabilite in apposita sessione plenaria, che verrà convocata dall'Assessore, o suo delegato, in quanto presidente sia della Cabina di regia che del Comitato di coordinamento.

In tale sessione potrà anche essere individuata la figura dell'esperto, nel Comitato regionale, degli interventi di cui alla Legge Regionale 28/2008, il cui nominativo dovrà essere poi sottoposto, con specifico atto, all'approvazione della Giunta Regionale.

Con il presente atto si propone pertanto di recepire l'Accordo, ai sensi dell'Art. 9 del D. Lgs. 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale", siglato in data 28 aprile 2022.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si propone altresì di istituire la Cabina di Regia regionale quale strumento per la governance territoriale, volta a garantire l'integrazione dei servizi socio-sanitari e di inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria ai sensi di quanto previsto dal già citato Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 28 aprile 2022.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti normativi, si propone che la Giunta Regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento

Beatrice Carletti

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRASTO AL DISAGIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione ed attesta che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il sottoscritto in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente del Settore

Claudia Paci

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

La sottoscritta, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Contrasto al Disagio, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione

Maria Elena Tartari

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiaro, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, in relazione al presente provvedimento di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il Direttore

Mauro Terzoni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale".

Rep. Atti n. 62/CU del 28 aprile 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 28 aprile 2022:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO che per effetto dell'articolo 117 della Costituzione, le Regioni e le Province autonome e le Amministrazioni locali hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative e del lavoro, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica, quindi, anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

VISTO l'articolo 27, comma 3, della Costituzione che testualmente recita *"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*;

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 17 dicembre 2020, ha deliberato con Atto Rep. n. 172/CU la costituzione del *"Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale e dei minorenni e giovani adulti in carico ai servizi minorili della Giustizia"* con l'obiettivo di garantire l'uniformità nell'intero territorio nazionale delle politiche integrate in materia di interventi di inclusione attiva delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

CONSIDERATO che al Tavolo è demandato, in particolare, il compito di predisporre indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono, programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive, programmi di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

reinserimento socio-lavorativo e percorsi terapeutici per le persone tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, nonché il compito di definire strumenti volti a favorire il coordinamento interistituzionale fra i Ministeri competenti, le Regioni e le Autonomie Locali in tali ambiti;

CONSIDERATO che le tematiche sono state affrontate nelle riunioni del 15 giugno, 14 ottobre e 26 novembre 2021 e che, in tale ultima data, dopo ampia discussione e condivisione delle modifiche da apportare al testo, il Tavolo ha approvato il documento elaborato dal sottogruppo di lavoro costituitosi in seno al medesimo Tavolo;

CONSIDERATO, inoltre, che in data 3 dicembre 2021 il sottogruppo di lavoro ha inviato un nuovo testo dell'Accordo, con il relativo documento allegato concernente le Linee di indirizzo, rivisto alla luce degli emendamenti concordati nel corso dell'ultima riunione e che l'Ufficio di Segreteria ha provveduto a diramare a tutti i componenti del Tavolo con nota protocollo DAR n. 20569 del 7 dicembre 2021;

VISTA la richiesta pervenuta il 9 dicembre 2021, con la quale il componente rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha richiesto di apportare una modifica relativa alle "risorse esistenti", in seguito alla quale il testo, così modificato, è stato diramato con nota di questo Ufficio di Segreteria della Conferenza, protocollo DAR n. 20864 del 13 dicembre 2021 a tutte le Amministrazioni centrali interessate e locali con richiesta di assenso tecnico;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021 è stato rinviato su richiesta delle Regioni per ulteriori approfondimenti tecnici;

VISTA la nota protocollo DAR n. 921 del 18 gennaio 2022 di convocazione di una ulteriore riunione del Tavolo, tenutasi il 4 febbraio, per la definizione del testo del provvedimento e nel corso della quale sono stati discussi tra le parti nuovi aspetti rilevanti del provvedimento;

VISTA la nota protocollo DAR n. 1886 del 4 febbraio 2022, con la quale è stato trasmesso lo schema di Accordo e le relative Linee di indirizzo nel testo approvato in via definitiva nel corso della citata riunione, recante le modifiche richieste sia dal Ministero dell'economia e delle finanze che quelle successivamente richieste dall'ANCI;

VISTA la nota DAR protocollo n. 3784 dell'8 marzo 2022, con la quale è stata diramata una versione aggiornata del testo, emendato alla luce delle richieste pervenute all'Ufficio di Segreteria;

VISTA la comunicazione del 10 marzo 2022, con la quale i rappresentanti dell'ANCI hanno proposto ulteriori modifiche al testo;

CONSIDERATO che nel corso della riunione del Tavolo dell'11 marzo 2022 si è svolto un ampio confronto sulle ultime richieste emendative da apportare al testo già diramato con nota protocollo DAR n. 2569 del 16 febbraio 2022;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTI gli esiti della succitata riunione, al termine della quale il Tavolo ha convenuto sulle modifiche da apportare al testo che, come concordato, è stato diramato nella versione finale dall'Ufficio di Segreteria con nota protocollo DAR n. 5031 del 29 marzo 2022, con richiesta di formale assenso tecnico ai Coordinamenti interregionali interessati e alle Autonomie locali e ne è stata data comunicazione anche al Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria.

VISTE le note in data 7 e 11 aprile 2022 con le quali è pervenuto l'assenso tecnico rispettivamente della Commissione salute e della Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni;

VISTA la nota del 14 aprile 2022, con la quale l'ANCI ha comunicato il formale assenso tecnico, con l'indicazione di un refuso al paragrafo *Governance* delle Linee di indirizzo;

VISTA la nota protocollo DAR n. 6303 del 20 aprile 2022, con la quale l'Ufficio di Segreteria ha provveduto a diramare la versione corretta delle suddette Linee di indirizzo;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Autonomie locali hanno espresso avviso favorevole all'accordo, auspicando, da parte dell'ANCI, " un intervento normativo di sostegno ai servizi socio-assistenziali attraverso una autorità nazionale";

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali sulla versione diramata con nota del 20 aprile 2022;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, nei termini di seguito indicati:

1. E' approvato il documento recante "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale", allegato A) al presente Accordo, che ne costituisce parte integrante;
2. Dall'applicazione del presente documento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Segretario
Cons. Saverio Lo Russo

AC

Firmato digitalmente da
LO RUSSO SAVERIO
C=IT
O= PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini

Firmato digitalmente da
GELMINI MARIASTELLA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

Premessa

Per effetto dell'art. 117 Cost., del D. Lgs. 112/98 e della L. 328/00 le Amministrazioni centrali e locali insieme ed in maniera interattiva con le Regioni/Province autonome hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative, della salute e per il reinserimento lavorativo, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica, quindi, anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

In considerazione della finalità riabilitativa della pena, sancita dall'art. 27 della Costituzione, le istituzioni ai vari livelli, la comunità civile, nelle sue molteplici espressioni, ciascuno per quanto di competenza, ma insieme in modo integrato, hanno il dovere di adottare azioni e comportamenti adeguati e mirati al superamento delle difficoltà che ostacolano l'esercizio dei diritti, l'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

Considerato che la coerenza programmatica dei diversi livelli di *governance*, nazionale e locale, e la necessità di una loro integrazione, sia nella dimensione verticale che orizzontale, appare indispensabile per perseguire la finalità di reinserimento socio-educativo, formativo e lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale e di garanzia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di continuità assistenziale territoriale.

Considerato, inoltre, che la programmazione integrata dei servizi del territorio, costituisce uno strumento fondamentale per garantire lo sviluppo di progettualità volte a favorire il reinserimento sociale raccordando i vari livelli di governo coinvolti, le diverse fonti finanziarie e i diversi strumenti e che il Ministero della Giustizia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni/Province autonome, le Autonomie Locali e la Cassa delle Ammende intendono promuovere una strategia integrata di interventi per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi di inclusione socio-lavorativa delle diverse fasce di svantaggio sociale con particolare riferimento alle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

Tenuto conto che le Amministrazioni centrali e locali nonché le Regioni/Province autonome prevedono nei propri programmi, con specifiche previsioni di spesa inserite nei bilanci annuali, linee d'intervento atte a sviluppare percorsi volti a favorire il reinserimento sociale, formativo e lavorativo dei soggetti a rischio di emarginazione.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto e finalità

Le Amministrazioni aderenti al presente Accordo si impegnano a collaborare nella realizzazione condivisa degli interventi volti a favorire l'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, con particolare riferimento a:

- a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;
- b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;
- c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari;

Tutte le azioni contemplate nei punti precedenti dovranno prevedere una particolare attenzione alle donne ed ai cittadini stranieri;

- d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

Destinatari

I programmi e le attività oggetto del presente Accordo intervengono in favore delle persone sottoposte a provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, di Sorveglianza e Minorile, limitativi o privativi della libertà personale:

- condannati in esecuzione penale;
- persone ammesse alle sanzioni penali sostitutive;
- indagati e imputati con provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova;
- persone sottoposte a misura di sicurezza;
- minorenni indagati e in misura cautelare.

Governance





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Le Amministrazioni centrali e le Regioni/Province autonome che partecipano al Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per l'inclusione sociale delle persone, sia minori che adulti, sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, nell'ambito dei compiti che sono stati attribuiti dalla delibera della Conferenza Unificata in data 17 dicembre 2020 Rep. Atti n. 172/CU, si impegnano ad istituire presso ogni Regione/Provincia Autonoma una Cabina di Regia, costituita, in relazione alla competenza, dai Direttori di Dipartimento degli Assessorati regionali competenti (politiche sociali, lavoro e formazione, sviluppo economico, salute, istruzione ecc.) o loro delegati, dal Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria o suo delegato, dal Direttore dell'Ufficio interdittrettuale di esecuzione penale esterna o suo delegato, dal Direttore del Centro per la Giustizia Minorile o suo delegato, da un referente dell'ANCI regionale o dal Consiglio delle Autonomie locali.

Alla Cabina di Regia regionale sono invitati a partecipare il Presidente del Tribunale ordinario o suo delegato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza o suo delegato e il Presidente del Tribunale per i minorenni o suo delegato e, in base alla tematica trattata, potrà essere invitato un direttore Unità Organizzativa Salute in carcere delle Aziende Unità Locale Socio Sanitario, un direttore dei Servizi Sociali delle Aziende Unità Locale Socio Sanitario o direttore sanitario, il Garante Regionale delle persone private della libertà personale o suo delegato, il Garante comunale ove presente.

La Cabina di Regia costituisce lo strumento per la *governance* territoriale volta a garantire l'integrazione dei servizi socio-sanitari e di inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, l'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dei servizi territoriali e delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Giustizia, con particolare riferimento alle risorse finanziarie dedicate, quali: benefici della legge 193/00 "norme per favorire il lavoro dei detenuti", fondi strutturali e di investimento europei, tirocini formativi, agevolazioni alle assunzioni ecc., risorse già stanziati dalle Regioni, dagli Enti locali e dalle Amministrazioni centrali a tali scopi, in modo da migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema.

La Cabina di Regia ha i seguenti compiti:

- porre in essere processi di rilevazione e analisi dei bisogni del contesto e delle risorse esistenti;
- definire il Piano di Azione Regionale triennale con i competenti uffici regionali delle amministrazioni centrali, la Regione, e con gli Enti Locali, le Associazioni, il Terzo Settore e le realtà produttive al fine di garantire servizi rispondenti alle esigenze differenziate delle persone e dei contesti territoriali di riferimento;
- promuovere l'implementazione del Piano a livello regionale e locale in stretto raccordo con i Piani di Zona;
- monitorare la realizzazione del Piano a livello regionale e locale ai fini della rilevazione del fabbisogno e della programmazione.

Il Piano di Azione Regionale deve contenere le misure e gli interventi che gli attori coinvolti intendono realizzare di concerto in favore della popolazione destinataria.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Tali misure dovranno prevedere aree di intervento quali: istruzione, orientamento e formazione lavoro, inserimento lavorativo, sostegno alle famiglie, housing sociale, giustizia riparativa, orientamento alla cittadinanza attiva e la continuità terapeutico assistenziale eventualmente necessaria.

Il Piano di Azione Regionale deve prevedere le azioni e le risorse che si prevede di mettere in campo.

Sono fatti salvi sedi e strumenti di programmazione sulle materie del presente Accordo già attivi a livello regionale e/o previsti da leggi regionali, che dovranno integrarsi e armonizzarsi con quanto previsto dal presente Accordo.

Le disposizioni delle presenti Linee di indirizzo sono applicabili alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

